

TEMPI DEL PROCESSO PENALE E FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA

di Giovanni Bellisario

Ogni tanto si risentono, da diverse parti, voci che richiedono un'estensione dei termini di prescrizione del reato. Scopo principale della richiesta sarebbe quello di evitare che fatti d'indubbia incidenza per il danno sociale che li caratterizza, restino impuniti per il decorso del tempo.

Non di rado si caricano sulla funzione difensiva le responsabilità delle "perdite di tempo" che determinerebbero come conseguenza la prescrizione di alcuni reati (peraltro possibilità recentemente esclusa dalla nota sentenza a SS.UU.della Suprema Corte).

Certamente così non è, se è vero che la stragrande maggioranza dei reati che poi si estinguono per intervenuta prescrizione giunge a dibattimento ai limiti temporali della stessa.

Tanto è ancor più grave se si considera che una buona fetta dei reati al limite della prescrizione è costituita da fatti perseguibili a querela e per i quali si giunge a dibattimento, dopo quattro o cinque e più anni dal fatto, senza alcuna attività d'indagine preliminare, ma solo ed esclusivamente sulla base della querela.

D'altro canto non si deve dimenticare come la prescrizione del reato sia un istituto di diritto sostanziale e non di diritto processuale e come la medesima vada letta nel contesto di una più complessa visione del processo e della pena.

In realtà la natura sostanziale della prescrizione del reato è un elemento di concettualizzazione giuridica non sempre oggetto di univoca interpretazione.

Mentre da un lato prevalentemente dottrinario, infatti, la prescrizione si considera istituto di diritto sostanziale non mancano opinioni, se pur minoritarie, che affermano la natura processuale dell'istituto.

Accogliere quest'ultima tesi, in ogni caso, comporterebbe il nascere di non poche problematiche (si pensi, ad esempio, che se la prescrizione fosse istituto di diritto processuale alla stessa non sarebbe applicabile il principio fissato dall'art. 2 C.P. in ordine alla norma più favorevole, potendosi lo stesso applicare solo alle leggi penali sostanziali).

Riconoscendo pertanto alla prescrizione la natura di istituto di diritto sostanziale riteniamo di collocarla tra quelle cause che incidono sulla punibilità del reato (la prescrizione, in sostanza, non fa venir meno il reato, ma la sua punibilità).

Da tale considerazione scaturisce che la ratio insita nell'essenza stessa della prescrizione è la punibilità in concreto, intesa come applicabilità della pena nella sua concreta efficacia deterrente e, dunque, con la garanzia dei requisiti dell'immediatezza e della esemplarità.

Il processo penale è, infatti, il momento nel quale un evento, legato ad una condotta o ad un'omissione viene vagliato sulla base del suo collegamento ad un agente e, una volta dimostrato tale collegamento mediante la ricerca della prova, si procede all'applicazione della norma violata mediante l'irrogazione della sanzione prevista.

Pertanto, parlando in termini utopistici, il processo perfetto sarebbe quello nel quale, accertato un fatto, individuato un colpevole, si applicasse immediatamente la sanzione.

Questo, nella realtà, è sostanzialmente impossibile, sebbene solo così si potrebbe garantire, da una parte, la tutela del danno sociale e, dall'altra, l'effettività della pena nella sua funzione.

L'art. 27, 2° c. della Carta Costituzionale introduce il principio secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione dell'imputato.

Questo, in parole povere, significa che, attraverso l'esecuzione della pena lo Stato da una parte "punisce" il colpevole (funzione remunerativa), dall'altra parte, trattandosi in ogni caso di un essere umano e di un cittadino, esercita una funzione preventiva tendente ad evitare che, in futuro, quel cittadino commetta nuovi reati, frenando, dunque, il rischio di recidiva e tendendo al reinserimento sociale dell'individuo (funzione rieducativa).

Pertanto privilegia quegli aspetti (il lavoro, lo studio, i rapporti sociali) che consentano un reinserimento del cittadino nel contesto sociale il che, da un canto, garantisce la citata funzione preventiva, dall'altro gratifica la società dal danno collettivo subito reinserendo nel sistema un elemento positivo.

La realtà è purtroppo ben diversa.

La crisi strutturale del sistema carcerario ed il funzionamento stesso del sistema penitenziario determinano il più delle volte un peggioramento ed un incancrenimento del rischio di ulteriore violazione della legge penale legato al colpevole in espiazione di pena, introducendo tutti i presupposti per caratterizzarne in maniera ancora più dura la futura capacità criminale ed anti-giuridica.

Si giunge al paradosso che la funzione rieducativa insita nel sistema della pena e curata dallo Stato, si trasforma spesso in una sorta di "scuola per delinquenti" rivoltandosi come un boomerang contro lo Stato ed il sistema sociale che lo stesso rappresenta e tutela.

Nel 2002 la popolazione carceraria sfiora le 50.000 unità con circa 7.000 detenuti potenzialmente positivi, il tutto in strutture a volte inidonee dal punto di vista dell'agibilità e

dell'igiene, altre volte realizzate per una popolazione carceraria infinitamente inferiore dal punto di vista delle presenze.

Tale stato di oggettiva difficoltà ed invivibilità del sistema carcere si ripercuote anche sugli agenti della polizia penitenziaria, costretti a svolgere la propria funzione in condizioni estreme.

Anche sul piano delle potenzialità rieducative del sistema la situazione appare disastrosa: nel corso dell'anno 1998 il numero dei detenuti lavoratori non alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria ha subito una flessione, passando dalle 1.677 unità al 31.12.1997 alle 1.483 unità al 31.12.1998. In genere sono le cooperative sociali che assumono più facilmente condannati per reati ammessi alle misure alternative, anche perché incentivate dalla L. 381/91 che prevede sgravi contributivi.

Sempre al 31.12.1998 risultavano invece addette al lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria solo 10.356 persone, costituenti il 21,77 per cento della popolazione carceraria. Di questi 892 risultavano inseriti in attività di tipo industriale o agricolo, mentre 710 unità erano addette alla manutenzione ordinaria dei fabbricati.

I rimanenti erano addetti a lavori domestici o non qualificati, che non consentono alcuna acquisizione di professionalità spendibile sul mercato del lavoro.

Pertanto, rileggendo l'istituto della prescrizione alla luce del principio della funzione rieducativa della pena, il problema è, sostanzialmente, di tempi e di strutture: tempi brevi del processo e strutture idonee consentono un più facile perseguimento dei fini che lo Stato si propone con i citati istituti ed un minor rischio futuro per la società.

Tempi lunghi e strutture inadeguate contribuiscono a determinare una reazione a catena fra nuovi rischi e ulteriori fatti criminosi, reintroducendo nel sistema soggetti maggiormente determinati nell'intento criminale.

Un esempio pratico, reale e non di scuola.

F., sino al 1995, è tossicodipendente.

In quell'anno entra in comunità terapeutica, segue l'intero cammino, esce dal tunnel e nel 1998 inizia a reinserirsi nella società.

Trova un lavoro fisso ed inizia a condurre una vita normale seguendo, in sostanza, una forma di "autorieducazione".

F., però, sino al 1995 ha posto in essere episodi continuativi di spaccio di stupefacenti, con altri soggetti, nell'ambito di un'organizzazione.

In seguito ad indagini e dichiarazioni di collaboratori, nel 1999 F. viene attinto da misura cautelare personale estrema (custodia in carcere) per fatti ex artt. 73 e 74 DPR 309/90 posti in essere dall'organizzazione di qua dall'anno 1993 all'anno 1996.

In primo grado F. viene condannato a sette anni di pena detentiva, pena confermata in appello e in Cassazione nel 2002.

F. inizia ad espiare la pena.

Inoltre non ha possibilità, per il tipo di reato ostativo, di usufruire di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale) salvo che non divenga collaboratore di giustizia.

Ovviamente, in carcere, F. riallaccia i rapporti con la malavita organizzata.

In quest'esempio, che purtroppo si verifica con una certa frequenza, il tempo trascorso tra i fatti , l'accertamento e l'irrogazione della sanzione penale e l'espiazione della stessa vanificano a monte la funzione rieducativa della pena.

Al contrario, rischiano di riavvicinare alla delinquenza un soggetto (che, avvantaggiandosi delle opportunità che la società di per sé offre, era riuscito a reinserirsi e rieducarsi ex se), annullando l'effettiva attuazione del principio di rieducazione(in sostanza sarebbe come applicare una terapia medica ad un paziente clinicamente guarito).

Tale stato di cose non solo non lenisce il danno sociale, ma rischia di introdurre ulteriori elementi di rischio nel sistema.

Va da sé che conseguenza di tale ragionamento non può assolutamente essere l'introduzione di un principio di per sé aberrante secondo il quale, il lungo trascorrere del tempo e l'eventuale spontanea redenzione del reo porterebbero ad una sostanziale immunità!

Appare invece più serio il discorso di una reale e sostanziale personalizzazione della pena, per cui il Giudice, nell'irrogare la stessa, tenga effettivamente conto di tutta una serie di fattori individuali e sociali e dello status soggettivo del colpevole al momento dell'applicazione della sanzione.

Non può negarsi come, negli ultimi anni, il sistema della pena detentiva abbia attraversato una fase di crisi.

Essa, in sostanza, ha perduto in buona parte l'efficacia general-preventiva a causa dell'uso inflattivo che se ne è fatto e della ipertrofica espansione della legislazione penale.

A tale situazione si è cercato di fornire risposta con una timida politica legislativa e giudiziaria che il Bricola definiva “ fuga dalla pena detentiva”.

In realtà, alla mancata riforma della parte speciale del codice ed al mancato adeguamento delle valutazioni legislative all'evolversi della coscienza sociale ha fatto riscontro una tendenza ad estendere l'ambito applicativo degli istituti destinati a ridurre l'effettiva applicazione delle pene detentive, nonché un uso non di rado distorto di misure clemenziali.

Una politica legislativa tesa ad una più ampia previsione e diversificazione individualizzata delle misure alternative, invece, fornirebbe un'adeguata risposta , ad esempio, alla incontestabile

inefficacia della pena detentiva breve che, essendo limitata nel tempo, non consente d'intraprendere un valido trattamento risocializzante, mentre è certamente in grado di determinare effetti desocializzanti date le pericolose influenze tipiche dell'ambiente carcerario.

In tal prospettiva la pena detentiva, quantomeno quella breve, avrebbe un suo spazio come ultima ratio.

Tale possibilità è realizzabile attraverso una previsione legislativa d'istituti e di possibilità, che consentano allo Giudice l'applicazione di differenti misure, anche alternative, caso per caso, al reo e che permettano di conciliare la funzione punitiva e deterrente della pena con quella rieducativa valutata secondo un principio di attualità, che impedisca d'introdurre nel sistema sociale momenti di squilibrio e garantisca al reo, anche attraverso l'espiazione della pena, di proseguire nel cammino di effettivo reinserimento sociale.

Tutto questo, ovviamente, non può che essere oggetto da un canto di politica criminale, dall'altro di volontà legislativa accompagnata dalla seria consapevolezza che lo Stato ha il compito di garantire l'equilibrato e ordinato funzionamento del sistema sociale e di migliorare, sul piano etico, morale e sociale, oltre che culturale ed economico, il livello dei propri cittadini.